

Adesione al Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **la scadenza** ai fini dell'**adesione al Concordato Preventivo Biennale, volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi** (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024) **è fissata per il 31 ottobre 2024**. Si ricorda che **il Concordato Preventivo Biennale** permette a imprese e lavoratori autonomi di concordare con l'Agenzia delle Entrate un imponibile fisso in via preventiva su cui calcolare le tasse sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In particolare, **consente di determinare per un biennio il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, liquidando le imposte sulla base di quanto concordato a prescindere dal fatturato effettivo**.

Premessa

Con gli artt. 6 - 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), **dedicato ai contribuenti di minori dimensioni ossia i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti forfetari ex L. 190/2014**.

Attraverso tale istituto è possibile fissare per un biennio, periodi d'imposta 2024 e 2025, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione (per i forfetari un solo periodo di imposta), il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Soggetti e requisiti

Il Concordato preventivo biennale si rivolge:

- ✓ ai **"Soggetti Isa"**, ossia ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del DL n. 50/2017. Si tratta dei contribuenti che dichiarano ricavi, come definiti dall'articolo 85 del DPR n. 917/1986, non superiori a euro 5.164.569;
- ✓ ai **"Forfetari"**, ossia i soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014.

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

- **non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione**, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, **hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.**

Osserva

I debiti oggetto di rateazione e quelli per i quali è stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziale non rientrano nel limite di euro 5.000, salvo che il contribuente non sia decaduto dalla rateazione o siano cessati gli effetti della sospensione.

Inoltre, con riferimento al suddetto **limite di 5.000,00 euro per debiti fiscali e contributivi** che impediscono l'accesso al concordato, è stato chiarito che il suddetto limite:

- riguarda il **complessivo ammontare dei debiti**, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- va verificato sulla base della **situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023**, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
- nella sua determinazione, **rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.**

Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione**:

- ✓ **inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;**
- ✓ **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell'obbligo** a effettuare tale adempimento;
- ✓ **condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale**, commessi negli **ultimi tre periodi d'imposta antecedenti** a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Altre cause **di esclusione** dal concordato preventivo si verificano:

- se, **nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.** Al riguardo è stato precisato che:
- assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d'azienda;
 - non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale;
- **il contribuente in regime forfetario che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta CPB,** né come soggetto forfetario né come soggetto ISA (il chiarimento non esamina l'ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro). Se, invece, nel corso del 2024, viene superata la soglia di 100.000,00 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000,00 euro), il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-*bis* del DLgs. 13/2024.

I benefici

Gli effetti che si producono con l'accettazione della proposta sono seguenti:

- il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta (uno per i forfetari) oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;
- **il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;**
- **l'adesione non produce effetti ai fini Iva che** quindi **continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;**
- il contribuente **resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva;**
- **gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati,** fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'AdE riscontrasse una delle cause di decadenza. In altre parole, la limitazione riguarda solo gli accertamenti relativi al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap. **È fatto salvo il potere dell'Agenzia delle Entrate di effettuare qualsiasi attività istruttoria e qualora, in esito ad essa, emergessero cause di decadenza dal Concordato preventivo biennale, l'Amministrazione finanziaria riacquisisce il potere di effettuare gli accertamenti ex articolo 39. Non sussiste alcuna limitazione agli accertamenti in materia di Iva,** atteso che il CPB non esplica alcun effetto in tale comparto;
- **i soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti più affidabili** (comma 11 dell'articolo 9-bis, DI n. 50/2017).

La disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i **requisiti ISA**, definiti annualmente, ai sensi dell'art. 9-*bis* comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017. In sostanza, sono eseguiti senza l'apposizione del **visto di conformità** (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di **70.000 euro** annui:

- ✓ le compensazioni "orizzontali" dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all'art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
- ✓ i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-*bis* del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di Concordato:

- ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

La parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato sottoposto ad imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.

I contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia Entrate applicano, in via opzionale, un' **imposta sostitutiva**, anziché le ordinarie aliquote progressive IRPEF, **alla parte di reddito d'impresa, oggetto di concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente.**

Tale imposta sostitutiva è prevista con aliquote differenziate in base al punteggio ISA del singolo contribuente relativo al periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta e precisamente:

- aliquota del 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 8, 9 o 10;
- aliquota del 12% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 6 o 7;
- aliquota del 15% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 5 o inferiore.

I contribuenti forfettari, che come detto accedono al CPB per il solo anno 2024 scontano una imposta sostitutiva **con aliquota pari al 10%, ridotta ulteriormente al 3% per i contribuenti forfettari che hanno avviato una nuova attività e che fruiscono della imposta sostitutiva al 5%.**

Contribuente forfettario

Reddito 2023: € 60.000

Reddito concordato 2024: € 66.000

Reddito 2024 eccedente rispetto al 2023: € 6.000

Imposta sostitutiva sulla quota del reddito 2024 eccedente: € 600 (6.000*10%)

Contribuente ISA

Reddito 2023: € 300.000

Punteggio ISA 2023: 8

Reddito concordato 2024: € 330.000

Reddito 2024 eccedente rispetto al 2023: € 30.000

Imposta sostitutiva sulla quota del reddito 2024 eccedente: € 3.000 (30.000*10%)

Termini di adesione

L'adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia **entro il 31.10.2024 per i soggetti "solari"**.

Trattandosi di un termine perentorio, l'accettazione della proposta:

- ✓ **può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini** ossia presentata entro il 31.10.2024 per i soggetti "solari";
- ✓ **non può essere espressa con una dichiarazione tardiva** ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.